

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Notiziario dell'Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell'Organismo Congressuale Forense

dal 15/5/ 2017 al 20/5/2017



Governo - Ministero della Giustizia

Il **Consiglio dei Ministri**, venerdì 12 maggio 2017, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per **la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale** (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Di seguito le principali novità.

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Nell'opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l'altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Registro unico nazionale del Terzo settore", al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l'altro:

- la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l'introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la determinazione forfettaria del reddito d'impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;

- l'istituzione del social bonus, ossia un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti;

- una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;

la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

- specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
- la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
- un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
- misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
- la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

L'attività di impresa di interesse generale deve essere svolta "in via principale", ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l'impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell'impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.

In particolare, l'impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti, che in questo caso, in ragione della natura d'impresa dell'attività esercitata, non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione annua lorda.

Ai fini di promozione e sviluppo dell'impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell'impresa sociale in sospensione d'imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l'impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

europeo come caratteristica distintiva dell'entità dell'economia sociale, prevedendo tra l'altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.

3. Disciplina dell'istituto del “cinque per mille” dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l'individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti, nonché l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l'amministrazione erogatrice.

Il **Consiglio dei ministri**, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato, in secondo esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione, introduce dal 1° luglio 2018 il **documento unico di circolazione** per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell'AcI, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di tagliare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell'amministrazione. All'unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l'iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tutti i risparmi saranno destinati a ridurre i costi per l'utenza. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà già emessi alla data di entrata in vigore del documento unico manterranno la loro validità fino alla scadenza.

(Notizie tratte dal sito del Governo)



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il **Ministro della Giustizia** il 12 maggio 2017 ha trasmesso al CSM trasmette a CSM progetto per ridefinizione organici degli uffici di 2° grado

Prosegue il lavoro avviato lo scorso anno dal Ministero della Giustizia per la **ridefinizione delle piante organiche degli uffici giudiziari** allo scopo di dare un concreto ausilio alle sedi in maggiore difficoltà. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, nel quadro di riequilibrio e ridefinizione per fasi successive dell'organico degli uffici giudiziari, ha infatti trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura, per il previsto parere, il progetto di revisione degli organici delle corti di appello e delle procure generali.

Si è inteso procedere, a partire dalla proposta del ministro in spirito di leale collaborazione con il CSM, ad un confronto anticipato sui criteri di determinazione delle esigenze degli uffici e sul valore da attribuire agli elementi statistici analizzati, per pervenire a valutazioni conclusive anche sulla base delle opportune indicazioni provenienti dai consigli giudiziari e degli stessi dirigenti degli uffici. Metodo già sperimentato con successo lo scorso anno con la rideterminazione delle piante organiche di 1° grado, definita poi con il D.M. 1 dicembre 2016.

Le nuove prospettive di lavoro hanno messo in luce:

- a) l'individuazione del criterio di attribuire fondamentale valore di orientamento delle scelte al parametro dei flussi in un periodo di 3/5 anni;
- b) la necessità di integrare il peso delle evidenze statistiche con le linee di politica giudiziaria del Ministro definite nei suoi atti di indirizzo politico-amministrativo;
- c) l'adozione di una classificazione degli Uffici di 2° grado secondo criteri dimensionali condivisi tra CSM e Ministero;
- d) l'adeguamento dell'organico delle Corti di appello in corrispondenza dell'avvenuto aumento di giudici nei tribunali del distretto.

Superando il vecchio principio della “durevole stabilità” che ha connotato in passato le piante organiche, il progetto ministeriale propone di procedere a frequenti correzioni della “geometria dimensionale” degli Uffici, per meglio supportare le scelte organizzative adottate e far fronte agli eventuali mutamenti della domanda di giustizia ed alla migliore gestione delle pendenze. In tale senso, nell'ambito delle politiche di recupero di efficienza del sistema giudiziario, il progetto punta a realizzare una fisiologica azione di monitoraggio, che consenta l'adozione di eventuali interventi integrativi e correttivi sulla base di una costante raccolta di suggerimenti e informazioni, così da realizzare un innovativo percorso di revisione permanente delle necessità di organico, come manifestatesi nell'arco temporale tendenziale di un quadriennio.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Non a caso il progetto interviene soltanto dopo l'adozione delle recenti misure ministeriali di forte investimento, in termini di nuove assunzioni e riqualificazione, del personale amministrativo negli uffici giudiziari. Il progetto si inserisce nella linea di interventi di ampio respiro voluti dal ministro Orlando per incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, fondati sulla necessaria complementarietà tra misure di carattere normativo e di innovazione organizzativa.

(Notizie tratte dal sito del Ministero della Giustizia).



Senato della Repubblica »

In Assemblea

9 Maggio 2017

In apertura di seduta il Presidente di turno Gasparri ha rinviato ad altra seduta l'esame del ddl n. 874-B sul **delitto di tortura**, fissando alle ore 19 dell'11 maggio il termine per presentare subemendamenti a due emendamenti presentati dai relatori all'articolo 1. Il disegno di legge è consultabile al link <http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=45512>

L'Assemblea ha quindi avviato l'esame del ddl n. 2233-B, **Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

Il relatore, sen. Sacconi (AP), ha segnalato le principali modifiche introdotte dalla Camera: la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale. **Ha poi evidenziato questioni interpretative irrisolte**, richiamando le norme sul diritto d'autore, il superamento della gestione separata presso l'Inps, la **reintroduzione di tariffe minime a garanzia del principio dell'equo compenso**, l'utilizzo degli strumenti tecnologici nell'ambito del lavoro agile, l'adattamento delle norme sulla sicurezza e sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Alla discussione generale hanno partecipato i sen. Nicoletta Favero, Ichino, Angioni (PD), Alessandra Bencini (Misto-IdV), Divina (LN) ¹, Pegorer (Art.1-MDP), Puglia (M5S), Serenella Fucksia (Misto) ², Barozzino (SI-Sel)

¹ Si trascrive intervento del Sen. DIVINA: “Spesso si richiama l'Europa, ma con ritmi alterni. Se parliamo di deducibilità delle spese, dobbiamo ricordare che l'autonomo investe tutto nella propria iniziativa, dai macchinari, alle strutture. Prendiamo in esame le spese per la produzione del reddito. Poiché ormai non esiste limitazione alla circolazione dei lavoratori, se vogliamo veramente mettere i nostri professionisti in condizione di competere con quelli di altri Stati dobbiamo almeno parificare le condizioni. Prendiamo il caso della Germania, dove il professionista scarica tutte le spese per la produzione del reddito, ad esempio quelle dell'automobile privata se usata per lo svolgimento dell'attività professionale. In Italia è invece possibile scaricare solo una parte della cifra, irrisoria rispetto al valore del veicolo, quasi che un'automobile eccessivamente importante non sia funzionale all'attività lavorativa. Pertanto, ricordiamoci che c'è un'Europa anche quando si tratta di mettere in competizione il nostro sistema produttivo con quelli europei.

Abbiamo notato che in questa sede c'è stata una vera e propria confusione tra i professionisti iscritti agli ordini e quelli iscritti alle gestioni separate. Questo non ci piace perché intravediamo una linea poco chiara volta a concretizzare, passo dopo passo, uno smantellamento degli ordini professionali e una ricerca della liberalizzazione totale delle professioni. Assistiamo allo smantellamento, un tassello alla volta, degli ordini e dei collegi, quasi a voler compiere un'equiparazione con le professioni non abilitate.

Questa è una visione tipicamente americana, in quanto ricordate la new economy di clintoniana memoria, con l'effetto, tipico della globalizzazione, di togliere e abbassare qualsiasi tipo di regola e tutela, realizzando una sorta di far west a livello professionale.

Noi abbiamo già preso quella strada, togliendo i limiti tariffari. Addirittura nel 2012 abbiamo inserito la necessità di stipulare il contratto tra le parti - professionista e committente - per provvedere all'esclusione del tariffario professionale. Invito il Governo a ricordare che quando indice un appalto pubblico fissa esso stesso una soglia sotto la quale le offerte non possono essere considerate valide e, quindi, valutabili. Non è infatti accettabile chiedere una certa prestazione o la realizzazione di una determinata opera sotto la soglia di un costo minimo. L'appaltatore, in quel caso, mi darà un'altra cosa, non ciò che mi serve: trufferà o inventerà un modo per non rimetterci i soldi e per erogare una prestazione diversa da quella richiesta. Dunque anche nell'appalto pubblico, nel contratto tipico tra pubblica amministrazione e impresa o soggetto privato, si prevede una soglia perché si stabilisce che sotto tale soglia non possa essere erogata una prestazione adeguata.

Perché questo sistema non potrebbe funzionare anche per le libere professioni? Eliminando il tariffario si è creato un far west, una giungla. Se una certa professionalità ha un costo effettivo non può essere venduta sottocosto perché altrimenti viene meno la professionalità stessa oppure si lavora solo per sopravvivere, ma questo non vuol dire creare delle regole per organizzare e far funzionare bene un sistema (in questo caso parliamo delle libere professioni).

Questo deprezzamento continuo delle prestazioni liberoprofessionali, secondo noi, serve per arrivare magari ad una sindacalizzazione. Non so se il Governo italiano, come certi altri Paesi del mondo, desidera sindacalizzare anche il lavoro autonomo. Dico questo anche perché l'unica cosa che non c'entra assolutamente niente con il lavoro autonomo è il sindacato. Infatti, nel lavoro autonomo, il professionista, o comunque l'artigiano o qualsiasi altro libero professionista o lavoratore autonomo, quando ha un buon dipendente, un buon collaboratore, lo tiene per i capelli e

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

con i denti, perché la redditività, la funzionalità di uno studio e di una piccola équipe dipende proprio da una buona collaborazione. In tal caso, il primo a tutelare il dipendente è lo stesso datore di lavoro.

Il sindacato non serve nemmeno per tutelare il professionista, perché se non si guadagna a sufficienza lavorando otto ore al giorno c'è solo un'alternativa: si lavora dieci, dodici o quattordici ore al giorno e non serve il sindacato.

Praticamente, scrivendo nei bandi pubblici che possono partecipare tutti, abilitati e non abilitati, senza nessun tipo di requisito professionale, si annacquano ordini e collegi. Non è richiesto nemmeno un requisito professionale. Roma va sempre in questa direzione: sembra che le professioni si vogliano annacquare anziché valorizzare. Sulla questione è stato presentato un nostro ordine del giorno poi chiaramente respinto.

Qual è la conseguenza se non vi è una giusta retribuzione della prestazione lavorativa? Il professionista lavora sottocosto e fa fatica ad ammortizzare i costi di struttura. Di conseguenza farà fatica anche a pagare i propri dipendenti. È tutto un "trenino": se vogliamo tutelare i dipendenti, dobbiamo tutelare la dignità del libero professionista che deve ricevere la giusta retribuzione per pagare le giuste imposte, per pagare la giusta previdenza e per pagare correttamente i propri collaboratori.

Viviamo in una fase di crisi prolungata. Qual è il primo problema? Si fa fatica ad incassare. I professionisti per primi non fanno fatica a lavorare ma fanno fatica ad incassare. In questo caso ci saremmo aspettati che lo Stato trovasse una formula di aiuto: una forma di defiscalizzazione, un credito d'imposta, un aiuto diretto. E invece cosa avete individuato voi? Per garantire un eventuale mancato pagamento consentite al professionista di dedurre le spese per un'assicurazione che lo tuteli da possibili mancati introiti. Domanda: ma questa serve per tutelare il libero professionista o per tutelare le compagnie assicurative? Perché qui l'unico soggetto che ne esce con un guadagno utile e certo è la compagnia di assicurazione. Qui lo Stato non ci rimette un euro e non dà nessun tipo di garanzia. Ad essere onesti ci sono delle formulazioni che vanno nel senso della tutela del professionista; potremmo elencare quelle relative ai casi di malattia o di infortunio grave. Anche qui, però, vi è qualche piccola obiezione. Voi date la possibilità di prorogare di due anni il pagamento degli oneri previdenziali qualora nel corso dell'anno solare il professionista sia incorso in una malattia lunga o, comunque, un incidente o un infortunio grave. Ma la questione è che gli vanno pagati. Non è che vengono abbuonati. Domanda: se il lavoratore non ha lavorato, per malattia o per infortunio, e non ha potuto incamerare nessun tipo di reddito, alla scadenza come farà? Dove andrà a trovare le risorse per pagare quegli oneri che, giustamente, gli sono stati prorogati, ma non abbuonati? Anche qui, sembra che si facciano le norme ma che il cerchio non si chiuda mai.

Abbiamo chiesto di abrogare gli studi di settore, che sarebbero stati gli unici ad aiutare effettivamente il professionista. Adesso non so più se chiamarli studi di settore. Chiamateli come volete, ad esempio indici di affidabilità; zuppa o pan bagnato: non è cambiato assolutamente niente. Ma noi continuiamo a chiedervi, senza avere risposte: pensate che il reddito di una persona, in questo caso della partita IVA, del professionista, dipenda da parametri o dagli effettivi incassi?

Abbiamo trovato che gli incassi non si realizzano. Si consentono le assicurazioni. Si capisce che in tempi di crisi si lavora sotto costo e che si può incorrere in malattie e altri accadimenti e si continua a far pagare, con questi termini che possono cambiare, in base a parametri oggettivi e non al reale incasso dello studio, dell'azienda, del professionista.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

e Bertacco (FI-PdL). Secondo M5S e SI-Sel dal ddl avrebbero dovuto essere stralciate le norme sul lavoro agile, che hanno natura e finalità differenti dalle norme di tutela del lavoro autonomo. Il sen. Ichino (PD), a titolo personale, ha criticato la regolazione del lavoro agile perché riduce l'agilità del rapporto contrattuale. Secondo MDP il lavoro agile deve costituire un'opportunità in particolari fasi della vita e non una forma di flessibilità e di precarietà. Il sen. Angioni (PD) ha sottolineato che il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione della prestazione e non una nuova tipologia di lavoro. LN e FI-PdL hanno espresso perplessità sull'idoneità del provvedimento a dare risposte al lavoro autonomo, il settore più colpito dalla crisi economica. In replica il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba ha ricordato che il Governo è intervenuto nella zona grigia tra lavoro subordinato e autonomo per ridurre le forme contrattuali ibride. Ha quindi richiamato le tutele introdotte per la malattia, l'infortunio, la maternità, e le deduzioni fiscali per la formazione e lo sviluppo della professione.

² Si trascrive intervento Sen. FUCKSIA: Vorrei inoltre puntualizzare degli aspetti che invece sono carenti e su cui mi sarei aspettata un intervento. Ad esempio, uno è quello dell'equo compenso, ovvero la tariffa di riferimento in grado di assicurare la qualità del lavoro svolto e la dignità del professionista, che è correlato anche alla qualità del lavoro svolto. Gli ordini professionali ritengono sia fondamentale reintrodurre dei riferimenti orientativi dei compensi dei professionisti, perché tale provvedimento aiuterebbe circa 2,4 milioni di professionisti, che producono occupazione per un indotto di circa 4 milioni di persone.

L'equo compenso è necessario perché molte forme di lavoro non subordinato sono state gravemente colpite dalla crisi economica e, se un tempo i professionisti erano categorie privilegiate, attualmente la maggior parte di questi lavoratori è in condizioni di inferiorità rispetto ai committenti, di solito soggetti contrattualmente forti, capaci di far prevalere i propri interessi a danno dei professionisti negli squilibri contrattuali che talora celano forme di sfruttamento.

Attualmente per i liberi professionisti non vale la tutela costituzionale garantita dall'articolo 36 della Costituzione, riservata concretamente ai soli lavoratori dipendenti, che riconosce ad ogni lavoratore un compenso correlato alla qualità e alla quantità del lavoro. L'abolizione delle tariffe professionali ha demandato la quantificazione del compenso alla contrattazione tra professionista e committente e ha impoverito i professionisti, i quali, a causa del fenomeno, denunciano una perdita in termini di qualità delle prestazioni offerte. Affrontare il problema delle tariffe in termini più generali, slegandolo dalle contingenze economiche attuali, è utile per poter far fronte anche a un ragionamento teorico. Le tariffe, in teoria, rappresentano un ostacolo alla concorrenza - d'accordo - ma solo apparentemente, perché oggi il lavoratore è anche disposto a guadagnare molto meno; inoltre le tariffe sono certamente un costo aggiuntivo e creano uno squilibrio nella regolamentazione della concorrenza. Inoltre, con i prezzi più bassi, le persone che hanno la possibilità teorica di accedere ai servizi professionali sono in numero maggiore e in teoria dovrebbe allargarsi il mercato; tuttavia la crisi ha colpito la classe media che non può più rivolgersi alla consulenza dei professionisti. Per tutti i motivi sopra descritti, le tariffe non sono altro che il guadagno del libero professionista; esse possono essere paragonate ai salari di tutti gli altri lavoratori e a questo proposito nasce un assurdo: se le tariffe sono una sorta di salario, se aboliamo le tariffe minime dovremmo abolire anche il salario minimo, ma questo non ci viene in mente di farlo.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

10 Maggio 2017

L'Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 2233-B, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Nel passaggio all'esame dell'articolato sono state respinte tutte le proposte di modifica e sono stati accolti, previa riformulazione, diversi ordini del giorno. Tra questi, due **ordini del giorno** del relatore: il G5.100 (testo 2), **che impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere parametri di determinazione del compenso dovuto ai lavoratori indipendenti, tenuto conto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché a valutare l'opportunità e la praticabilità dell'introduzione di un compenso minimo per il lavoro dipendente, tenuto conto degli orientamenti già espressi in materia dal Parlamento in sede di esame della delega lavoro**³. Sono stati approvati anche ordini del giorno che

³ **G5.100 (testo 2) (*)** Relatore Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

premesso che:

la abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e la assenza di parametri per la remunerazione delle altre attività autonome ha determinato una competizione sregolata con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con la ricorrente violazione del principio dell'equo compenso di ogni attività lavorativa,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere parametri, ai fini di informazioni al mercato, di determinazione del compenso dovuto ai lavoratori indipendenti, tenuto conto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché a valutare l'opportunità e la praticabilità dell'introduzione di un compenso minimo per il lavoro dipendente, tenuto conto degli orientamenti già espressi in materia dal Parlamento in sede di esame della delega lavoro (legge n. 183 del 2014).

G5.101 (testo 2) Sen. DIVINA (*) Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutato l'articolo 3 del provvedimento, in materia di clausole e condotte abusive;

considerato che vengono definite appunto abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che nella rimessione di atti delle amministrazioni pubbliche si tengano in considerazione i servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti. e che considerato che il provvedimento all'articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione, impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in premessa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.

Nelle dichiarazioni finali sono intervenuti i sen. Divina (LN), Maria Grazia Gatti (Art. 1-MDP), Monica Casaletto (GAL), Barani (ALA), Berger (Aut), Conte (AP), Sara Paglini (M5S), Barozzino (SI-SEL), Mandelli (FI-PdL) e Annamaria Parente (PD). LN ha annunciato l'astensione poiché ritiene che il provvedimento sia insufficiente nell'ottica di una vera equiparazione di tutti i lavoratori e teme una sua strumentalizzazione in chiave elettorale. Art. 1-MDP ha annunciato voto favorevole, nonostante le perplessità sulla regolazione del lavoro agile che non garantisce pienamente la tutela della salute e della sicurezza. I senatori del Gruppo GAL hanno votato in maniera difforme: il voto contrario di alcuni è dovuto principalmente ad una mancanza di tutele bancarie per i lavoratori autonomi. ALA ha dichiarato contrarietà ad un provvedimento che, anziché semplificare, favorisce le consulenze di avvocati e commercialisti, chiamati a interpretare le norme. Aut ha espresso un voto favorevole: le modifiche introdotte dalla Camera hanno valorizzato le partite IVA, simbolo delle nuove professioni, rimane aperta tuttavia la questione della pressione fiscale ancora troppo alta per le professioni iscritte alla gestione separata. AP ha annunciato voto favorevole ad un provvedimento che valorizza il lavoro autonomo attraverso interventi di carattere fiscale e sociale. M5S ha dichiarato l'astensione: pur condividendo le norme sul lavoro autonomo che sanzionano i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e introducono tutele rispetto a modifiche unilaterali del committente, il Gruppo è contrario alle norme sul lavoro agile che ampliano gli strumenti di precarizzazione del lavoro. Anche SI-SEL ha annunciato l'astensione: il provvedimento è una sorta di jobs act dei lavoratori autonomi; non offre adeguate tutele sul fronte della sicurezza e darà vita a innumerevoli contenziosi in materia di carichi di lavoro, formazione e infortuni in itinere. FI-PdL ha annunciato voto favorevole, sottolineando l'opportunità di dirottare le risorse stanziare per il settore pubblico, troppo spesso fonte di sprechi, per favorire assunzioni nel settore privato. Tra le tutele introdotte dal ddl, il PD ha sottolineato, nella dichiarazione di voto favorevole, la riduzione al 25 per cento dell'aliquota contributiva per i

quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

preso atto, dunque, che la disposizione esclude dalle clausole abusive, o comunque non lo contempla esplicitamente, il mancato rispetto di un equo compenso come parametro inficiante Il contratto medesimo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere parametri, ai fini di informazioni al mercato, di determinazione del compenso dovuto ai professionisti, tenuto conto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, che neutralizza l'aumento previsto dalla riforma Fornero.

Per chi volesse approfondire si rinvia al **Dossier dell'Ufficio Studi del Senato** consultabile al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/47808_dossier.htm

CONVOCAZIONI ASSEMBLEA - Settimana dal 16 al 19 maggio

Martedì 16 maggio (11-13)

- Seguito mozioni su sindrome di Down e su epatite C e soggetti stomizzati

Martedì 16 maggio (16.30-20) - Mercoledì 17 maggio (9.30-13) (16.30-20) - Giovedì 18 maggio (9.30-14)

- Seguito argomenti non conclusi
- Ddl n. [2134](#) e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Ove concluso dalla Commissione*)
- Ddl n. [302](#) e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni
- Ddl n. [580-B](#) - Demolizione manufatti abusivi (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

Giovedì 18 maggio (16)

- Interpellanze e interrogazioni

Note: Il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl n. 2134 e connessi (Codice antimafia) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione. Gli emendamenti al ddl n. 580-B (Demolizione manufatti abusivi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 maggio. Gli emendamenti ai ddl n. 2291 (Modifiche al Codice penale in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione) devono essere presentati entro le ore 13 di giovedì 18 maggio.

In Commissione Giustizia

10 maggio

A.S. 2134 e DDL 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1957, 2060, 2089, 1687 e 1690

Codice antimafia - Approvato dalla Camera dei Deputati

Seguito esame congiunto e rinvio: avendo il rappresentante del Governo chiesto il rinvio di una settimana della votazione degli emendamenti al fine di poter disporre di un periodo ulteriore di riflessione per poter esprimere



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

il proprio parere, dopo gli interventi dei relatori; si è convenuto, pertanto, di rinviare l'esame del disegno di legge n. 2134 alla giornata di mercoledì 17 maggio.

Il testo del Codice antimafia è consultabile al link [**A.S. 2134**](#)

A.S. 2683 Norme in materia di induzione al matrimonio mediante coercizione

Seguito esame congiunto e rinvio. Fissato a giovedì 25 maggio alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo del disegno di legge n. 2683, assunto come testo base nella seduta del 29 marzo.

Il testo è consultabile al link [**A.S. 2683**](#)

A.S. 1978 e 1765 - Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori. Seguito esame congiunto e rinvio. E' iniziata l'illustrazione degli emendamenti

Il testo è consultabile al link [**A.S. 1978 e A.S.1765**](#)

A.S. 1628 - Disposizioni sul cognome dei figli. Seguito esame congiunto e rinvio.

Il testo è consultabile al link [**A.S. 1628**](#)

2a COMMISSIONE (giustizia)

CONVOCAZIONI - Settimana dal 15 al 19 maggio

Mart. 16

SEDE REFERENTE

Seguito esame:

ddl 2093 (Istituzione Commissione inchiesta "Il Forteto") - relatrice Capacchione

ddl 1119-B (Diffamazione) - relatrice Filippin

ddl 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori) - (**Illustrazione emendamenti**) - relatrice Cirinnà

ddl 1628 e connessi (Disposizioni sul cognome dei figli) - (**Illustrazione emendamenti**) - relatore Lo Giudice

dl 2153 e 2259 (Detrazione spese di giudizio) - (**Illustrazione emendamenti**) - relatore Caliendo

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo


Merc. 17

SEDE REFERENTE

Seguito esame: **ddl 2134 e connessi** (Codice antimafia) - relatori Pagliari e Lumia

n.b.: lo schema è indicativo e nel corso delle sedute potrebbero comunque essere esaminati tutti gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno potrebbero in ogni caso aver luogo votazioni

(Notizie tratte dal sito del Senato)



Camera dei Deputati »

In Assemblea

10 maggio 2017

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: **Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza** (Già articolo 15 del disegno di legge n. 3671, stralciato con deliberazione dall'Assemblea il 18 maggio 2016) (A.C. 3671-ter-A); e dell'abbinata proposta di legge: Abrignani ed altri (A.C. 865) (Esame articoli 1 e 2; esame ordini del giorno, dichiarazioni di voto; coordinamento formale; votazione finale).

Il Dossier dell'ufficio studi della Camera è consultabile al link:
<http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AP0078A.Pdf>

Il provvedimento approvato deriva dallo stralcio di un originale disegno di legge che stabiliva la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, nasce essenzialmente dal bisogno di riordino sistemico ed organico delle procedure concorsuali.

L'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, introdotto nel 1979 accanto alle altre procedure concorsuali tradizionali per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico, è stato oggetto nell'ultimo decennio di una serie di interventi legislativi che hanno modificato l'originario impianto normativo. Il discrimine applicativo è dato dalla presenza o meno di determinati requisiti di ammissione alla procedura. Tra questi il requisito dimensionale relativo al concetto di grande impresa non viene più

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

ancorato ai soli occupati un numero di dipendenti (almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese), bensì riferito anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi (che dovrà essere rilevante); resta il requisito della concreta prospettiva di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, a cui si unisce quello della salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta. Di rilievo nel provvedimento è la definizione di un **albo dei commissari straordinari** per l'ammissione delle grandi imprese in stato di insolvenza per garantire alti livelli di trasparenza di procedure e decisioni. I soggetti inseriti nell'albo dovranno possedere requisiti stringenti di indipendenza, professionalità e onorabilità, dovranno essere liberi da qualsiasi conflitto di interessi. Anche per quanto attiene i compensi dei commissari verranno introdotti parametri e criteri oggettivi legati all'efficacia e all'efficienza del lavoro svolto, oltre che alla dimensione dell'impresa amministrata. Le norme che stabiliscono l'istituzione di un albo dei commissari straordinari indicati alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 2, in merito ai principi e ai criteri direttivi, si pongono in una posizione di specialità rispetto agli albi professionali già istituiti, generando possibile confusione tra professionalità specifiche previste dagli ordinamenti professionali e competenze vantate da quanti non sono iscritti negli albi professionali.

11 maggio 2017

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: **Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani**, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (**A.C. 3918-A**).

Il testo può essere consultato al link: <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48040.htm>

Il Calendario dell'Assemblea

Lunedì 15 maggio (a.m./p.m., con eventuale prosecuzione notturna).	Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 3139-B – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato).
Martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 maggio (a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 19 maggio) (con votazioni).	Seguito dell'esame delle proposte di legge: <ul style="list-style-type: none"> ○ n. 3139-B – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato); ○ n. 4144 e abbinata – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

	<p><i>(approvata dal Senato).</i></p>
<p>Lunedì 22 maggio <i>(a.m./p.m., con eventuale prosecuzione notturna)</i></p>	<p>Discussione sulle linee generali delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">o n. 4368 e abbinate – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario <i>(approvata dal Senato);</i>
<p>Martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 maggio <i>(a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 26 maggio) (con votazioni).</i></p>	<p>Seguito dell'esame delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">o n. 4368 e abbinate – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario <i>(approvata dal Senato);</i>
<p>Lunedì 29 maggio <i>(a.m./p.m., con eventuale prosecuzione notturna)</i></p>	<p>Discussione sulle linee generali dei progetti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">o disegno di legge n. 4444 – Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo <i>(scadenza: 23 giugno 2017 – da inviare al Senato);</i>o disegno di legge S. 2085 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza <i>(collegato) (approvato dalla Camera – ove trasmesso dal Senato);</i> <p>Discussione sulle linee generali delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01565 e Laffranco ed altri n. 1-01610 concernenti iniziative relative all’applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.</p> <p>Discussione sulle linee generali delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">o n. 4130 e abbinate – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni;o n. 4002 – Modifiche al testo unico delle leggi



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

	<p>sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (<i>ove concluso dalla Commissione</i>);</p> <ul style="list-style-type: none">o n. 4388 – Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (<i>ove concluso dalla Commissione</i>).
<p>Martedì 30, mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno (<i>a.m. e p.m., con eventuale prosecuzione notturna</i>) (<i>con votazioni</i>).</p>	<p>Seguito dell'esame dei progetti di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">o disegno di legge n. 4444 – Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (<i>scadenza: 23 giugno 2017 – da inviare al Senato</i>);o disegno di legge S. 2085 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza (<i>collegato</i>) (<i>approvato dalla Camera – ove trasmesso dal Senato</i>);o proposta di legge n. 2352 e abbinate – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica. <p>Seguito dell'esame delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01565 e Laffranco ed altri n. 1-01610 concernenti iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.</p> <p>Seguito dell'esame delle proposte di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">o n. 4130 e abbinate – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni;o n. 4002 – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

	<p>18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale <i>(ove concluso dalla Commissione)</i>;</p> <ul style="list-style-type: none">o n. 4388 – Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo <i>(ove concluso dalla Commissione)</i>.
--	---

In Commissione Giustizia

9-11 maggio 2017

La Commissione Giustizia della Camera ha discusso ed approvato, inviando alle altre Commissioni per il parere il testo della Proposta di legge trasmessa dal Senato il 15 marzo 2017 **“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”**

Il testo può essere consultato al link: [C. 4368](#) [[PDF](#)]

Calendario settimana dal 9 all'11 maggio Commissione Giustizia

16 maggio 2017

Ore 14.15 SEDE CONSULTIVA

- Alla V Commissione: DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (esame C. 4444 Governo - Rel. Morani)

- Alla XIII Commissione: Interventi per il settore ittico (esame nuovo testo unificato C. 338 ed abb. - Rel. Greco)

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Ore 14.45 COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (esame emendamenti C. 3139-B - Rel. per la II Commissione: Campana; Rel. per la XII Commissione: Beni).

17 maggio 2017

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Ore 14 SEDE REFERENTE

- Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (seguito esame C. 4220 Governo - Rel. Berretta)
- Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali (seguito esame C. 2669 Morani - Relatori D'Alessandro e Morani)
- Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori (seguito esame C. 4299 Agostinelli - Rel. Agostinelli)

Ore 14.45 COMMISSIONI RIUNITE (II e III) SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (seguito esame C. 2801 Governo e C. 3132 Schullian - Rel. per la II Commissione: Vazio; Rel. per la III Commissione: Nicoletti)

Ore 15 SEDE CONSULTIVA

Alla V Commissione: DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (esame C. 4444 Governo - Rel. Morani)

Al termine SEDE REFERENTE

- Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (seguito esame C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna - Rel. Mattiello)
- Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (seguito esame C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato - Rel. Ferranti)

Ore 15.45 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

18 maggio 2017

Al termine votazioni a.m. Assemblea

SEDE REFERENTE

- Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (seguito esame C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato - Rel. Ferranti)

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni (seguito esame C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C.257 Fucci e C. 407 Caparini - Rel. Ermini)
- Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista (seguito esame C. 3343 Fiano - Rel. Verini)
- Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali (seguito esame C. 2669 Morani - Relatori D'Alessandro e Morani)
- Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori (seguito esame C. 4299 Agostinelli - Rel. Agostinelli) Su materie di competenza della Commissione Giustizia

n.b.: lo schema è indicativo e nel corso delle sedute potrebbero comunque essere esaminati tutti gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno potrebbero in ogni caso aver luogo votazioni

In settimana **audizione del Consiglio Nazionale Forense** avanti la **VI Commissione** sulla "**Proposta di legge:: "Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni"** (4440).

La proposta di legge, la quale prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti siano correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, stabilendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore, nasce dalla considerazione, evidenziata nella relazione illustrativa, secondo cui il grado di affidabilità fiscale che gli indici sintetici intendono esprimere si basa sull'analisi della gestione economica dell'attività del contribuente, che viene confrontata – anche attraverso banche dati esterne – con quella di operatori con analogo modello organizzativo e appartenenti allo stesso settore. Viene inoltre fornita al contribuente una più approfondita conoscenza del settore economico di appartenenza e della sua collocazione rispetto ai concorrenti. Passando a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, che si compone di 13 articoli, l'articolo 1, comma 1, dispone l'istituzione di indici sintetici di affidabilità fiscale con l'obiettivo esplicito di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Si intende inoltre migliorare la collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, utilizzando forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono – su una scala da 1 a 10 – il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Tale grado di affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso a un regime premiale, istituito dal successivo articolo 6.

In merito ricorda che già l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), a cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Rammenta altresì che la disciplina degli studi di settore è contenuta all'articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, in base alla quale gli uffici del Dipartimento delle Finanze del MEF, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, in relazione ai vari settori economici, studi al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi.

Successivamente, la legge n. 549 del 1995, ha disciplinato, ai commi da 181 a 189 dell'articolo 3, in estrema sintesi, le fattispecie individuate nelle more della determinazione degli studi di settore. In particolare, sono definiti i parametri per determinare i ricavi, i compensi e il volume d'affari attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio dell'attività svolta. Viene prevista l'identificazione, in riferimento a settori omogenei di attività, di campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile. Sulla base degli stessi vengono poi determinati parametri che tengono conto delle specifiche caratteristiche dell'attività esercitata.

Secondo quanto emerso nel corso dell'audizione informale dell'Amministratore delegato di SOSE SpA, dottor Vieri Ceriani, sulle tematiche relative al superamento degli studi di settore e alla loro sostituzione con gli indici di affidabilità, svoltasi il 9 marzo 2017 presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, il nuovo strumento, che consentirà il superamento degli studi di settore e l'abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo, verrà messo a punto con gradualità. A partire dall'annualità di imposta 2017 saranno operativi 70 Isa che riguarderanno circa un milione e mezzo di contribuenti. 29 indicatori sintetici di affidabilità saranno sviluppati per il settore del commercio, 15 per le manifatture, 17 per i servizi e 9 per i professionisti.

Per il periodo d'imposta 2018 anche i contribuenti che rientrano nei restanti 80 settori economici avranno a disposizione questo nuovo strumento.

In sostanza, l'indicatore di compliance è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il nuovo indicatore sarà articolato in base all'attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:

- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità; invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa;

- il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;

- il modello di stima coglierà l'andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cosiddetti «correttivi crisi»);

- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster.

Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l'Agenzia delle entrate, il risultato dell'indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l'adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l'Agenzia delle entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell'affidabilità.

Il comma 2 dell'articolo 1 demanda l'approvazione degli indici a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.

In base al comma 3 eventuali integrazioni possono esser approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Secondo quanto specificato dai commi 4 e 5, in ogni caso, gli indici sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate dagli indici.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, i dati rilevanti per la realizzazione e applicazione degli indici sono acquisiti dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria e dalle dichiarazioni fiscali, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

A tal fine, secondo il comma 3 l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici per la compilazione e la trasmissione dei dati, nonché gli elementi derivanti dall'applicazione degli indici.

L'articolo 3 definisce al comma 1, alcune cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale:

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

- qualora il contribuente abbia iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa;

- quando il contribuente dichiari ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.

Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, l'istituzione – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – di una commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima che questi siano approvati e pubblicati.

Ai sensi del comma 3 la commissione esprime il proprio parere anche sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.

In base al comma 4 ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso. Nelle more dell'istituzione della commissione le funzioni sono esercitate, in via transitoria, dalla commissione di esperti costituita per esprimere un parere in merito alla idoneità di singoli studi di settore a rappresentare la realtà cui si riferiscono (ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, che ha istituito gli studi di settore).

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, consente di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente può effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il comma 3 chiarisce che ai fini IVA si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

Ai sensi del comma 4, tale integrazione non determina l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che:

a) il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;

b) gli ulteriori componenti positivi siano annotati, entro il medesimo termine, secondo modalità da individuare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

L'articolo 6 esplicita i contenuti del regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia:

a) esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui;

b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici: al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'Amministrazione finanziaria procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (articolo 2729 del codice civile);

d) anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento: al riguardo ricorda che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sia per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo (ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), sia per le dichiarazioni IVA (sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

e) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo: in merito rammenta che l'Amministrazione finanziaria può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (in base all'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

L'articolo 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le disposizioni attuative della legge, mentre l'articolo 8 detta disposizioni sui controlli svolti dall'Agenzia delle entrate dalla Guardia di finanza, che devono tenere conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

L'articolo 9 prevede l'affidamento alla SOSE, mediante concessione, delle attività relative all'elaborazione e alla revisione degli indici, nonché ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili all'imposizione.

La società deve inoltre sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, aggiornare la mappatura del rischio di evasione fiscale e individuare le relative aree territoriali e merceologiche di intervento.

La società può stipulare convenzioni non onerose con le amministrazioni pubbliche o con altri soggetti per finalità attinenti allo svolgimento delle attività citate e per assicurare il coordinamento di queste con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni pubbliche.

In merito ricorda che la SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico Spa è una Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88 per cento) e dalla Banca d'Italia (12 per cento), operativa dal 1999, la quale svolge le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale.

Ai sensi del comma 2, le quote di partecipazione al capitale della Sose possono essere cedute, in tutto o in parte, ad amministrazioni centrali dello Stato, in conformità ai principi stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016).

In merito rammenta che l'articolo 6 del predetto Testo unico prevede, in particolare, che le società a controllo pubblico che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Esse predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea. Esse inoltre valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con sistemi volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

L'articolo 10 stabilisce che, nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.000 (prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Negli stessi casi di omissione della comunicazione, ovvero di comunicazione inesatta o incompleta, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso a

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

correggere spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine indicato dall'Agenzia (invito alla compliance).

Qualora anche dopo tale invito il contribuente ometta di adeguarsi decade dai benefici previsti dall'articolo 6. In particolare la norma esplicita che in tal caso si applicano i termini ordinari per l'accertamento.

L'articolo 11 prevede la graduale cessazione dell'applicazione della disciplina sui parametri e sugli studi di settore, con effetto dai periodi d'imposta per i quali entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati.

La disposizione abroga inoltre la norma che disciplina le modalità di revisione e aggiornamento degli studi di settore, a decorrere dal 1o gennaio 2017. Sono altresì abrogate le precedenti disposizioni concernenti l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'abolizione degli studi di settore, contenute nell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.

L'articolo 12 prevede che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici è emanato, in via transitoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (mentre in via ordinaria deve essere emanato entro il mese di gennaio di ciascun anno).

Come già anticipato, viene previsto, inoltre, che fino alla costituzione della commissione degli esperti di cui all'articolo 4, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti prevista dalla normativa sugli studi di settore.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Notizie tratte dal sito della Camera dei Deputati).

RASSEGNA STAMPA SUL DDL CONCORRENZA E SULLA MANIFESTAZIONE DEL 13 MAGGIO PER IL RIPRISTINO DEI PARAMETRI



“Migliaia di professionisti in corteo a Roma: La politica ci ascolti”

<http://ildubbio.news/ildubbio/2017/05/12/professioni-corteo-roma-tornino-minimi-tariffari/>

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

“Diritti dei cittadini a rischio con il ddl concorrenza”. Cnf e Ocf annunciano richieste di modifica da parte dell'avvocatura

“Il passo spedito con cui la Camera procede nell’esame del ddl concorrenza costringe l’avvocatura a esprimere tutte le proprie preoccupazioni in ordine ad almeno due aspetti del provvedimento”. È quanto dichiarano congiuntamente i rappresentanti di Consiglio nazionale forense e Organismo congressuale forense che fanno parte del tavolo tecnico istituito per valutare i contenuti della legge. In particolare, il consigliere Cnf FrancESCO Marullo di Condojanni e il presidente Ocf Antonio Rosa “chiedono al legislatore e ai ministeri competenti di prendere in considerazione correzioni sulla disciplina delle società di avvocati e sulle nuove norme in materia di contenziosi che coinvolgano compagnie assicurative. Riguardo al primo punto, si segnala il rischio che la presenza pur minoritaria, negli studi legali, di soci di capitale non professionali possa pregiudicare seriamente l’autonomia e l’indipendenza nell’esercizio della professione forense. Tanto più se si considera che il ddl concorrenza non esclude affatto che la società allargata a “finanziatori/clienti” non avvocati possa svolgere la propria attività in favore o nell’interesse di quegli stessi soci di capitale. Ancora, il ddl concorrenza non esclude neppure la partecipazione di un socio non professionista privo dei requisiti minimi di onorabilità, o che abbia riportato condanne definitive per pene anche superiori a due anni di carcere relative a reati non colposi: eppure tali limiti erano stati previsti, nel 2011, per le società costituite da altre categorie professionali. Più in generale è difficile non cogliere tutti i pregiudizi che possono derivare per l’utente da società di avvocati partecipate, seppur nel limite di un terzo, da soci non professionali, con la mortificazione delle aspettative che legittimamente i cittadini conservano nei confronti degli avvocati in quanto custodi di fondamentali garanzie di tutela di tutti i diritti, e non certo degli interessi dei cosiddetti poteri forti”. I componenti del tavolo tecnico istituito tra Cnf e Ocf rilevano inoltre “lo squilibrio che si creerebbe in favore delle assicurazioni con le norme contenute sempre nel ddl concorrenza in ordine alla comunicazione dei testimoni da parte del denunciante. Con le modifiche introdotte al Senato, dove la legge è passata con la fiducia, chi denuncia un sinistro è obbligato a indicare i nomi di tutti gli eventuali testimoni già nel primo atto con cui comunica il sinistro alla compagnia. Coticché eventuali successive indicazioni di testimoni non potranno valere come prova in giudizio. Lo squilibrio si manifesta nel fatto che tali vincoli non sono previsti per le compagnie assicurative. In tal modo dunque si introdurrebbe ancora una volta una penalizzazione per gli utenti e i cittadini in generale, a vantaggio delle assicurazioni e dunque, di nuovo, di quei poteri forti già troppe volte favoriti in questi anni da altre scelte del legislatore. Su entrambe le questioni sollevate”, concludono dunque Cnf e Ocf, “si chiede con urgenza che le commissioni competenti della Camera (Finanze e Attività produttive) e i ministri competenti accolgano gli emendamenti e le richieste di stralcio che il tavolo tecnico Cnf-Ocf si appresta a formulare, nella certezza che la parte finale della legislatura non possa essere segnata dall’adozione di norme non equilibrate e lesive di alcuni principi fondamentali del diritto”.

per O.C.F. – Ufficio di monitoraggio legislativo –

Il Coordinatore